

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. *omissis*/2013, il Giudice del lavoro dott. Marco Mancini, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- rilevato che nel presente giudizio – in cui a fronte delle domande proposte dalla spa (d’ora in poi società ricorrente) per la condanna dei propri consulenti fiscali al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte negligenti lamentate, la resistente (Dr.ssa Tizia), ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale e l’illegittimità del licenziamento con condanna al pagamento di istituti retributivi e delle indennità risarcitorie, mentre gli altri resistenti (Dott.ri Caio e Sempronio), hanno chiamato in giudizio la propria assicurazione professionale per essere garantiti in caso di condanna) - la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza n *omissis* del 2.4.15;

- considerato che, all’udienza del 16.7.15, le difese dei resistenti, unitamente a quella della terza chiamata, hanno eccepito l’estinzione del processo per mancata riassunzione delle domande proposte dalla società ricorrente nel termine di tre mesi dal fallimento ex art 43 LF (precisando la Dr.ssa Tizia di essersi insinuata al passivo per le domande riconvenzionali svolte); al contrario, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi l’interruzione del processo.

OSSERVA

L’automaticità dell’effetto interruttivo del processo, di cui al comma 3 dell’art. 43 Legge Fallimentare, è stata voluta dal legislatore al preciso scopo di dare un impulso acceleratorio alla procedura, evitando in particolare che la parte colpita dall’evento, ma interessata alla prosecuzione del processo, possa evitare l’interruzione omettendo di dare notizia nel processo dell’avvenuto fallimento.

Ai sensi dell’art. 305 c.p.c. il processo interrotto deve difatti essere riassunto nel termine di 3 mesi dall’avvenuta interruzione, altrimenti si estingue.

Nell’individuare quale sia il momento iniziale da cui inizia a decorrere il termine di 3 mesi previsto dalla legge, la Corte Costituzionale con sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010, e con successiva sentenza n. 261 del 21 luglio 2010, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del processo per la parte diversa da quella fallita, dalla data di interruzione del procedimento e non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, ha statuito che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, affermando: “*Premesso che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già da giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell’ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine*

per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo" (Corte Costituzionale sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010).

Come stabilito dalla Corte Costituzionale l'art. 305 cpc deve essere pertanto interpretato - anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento - nel senso che i 3 mesi previsti per la riassunzione non debbono iniziare a decorrere dall'evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell'evento interruttivo.

Il termine inizierà a decorrere dalla data in cui si è avuta la conoscenza dell'intervenuto fallimento. La giurisprudenza di merito (tra le tante Tribunale di Roma, n. 978 del 6 febbraio 2011; Tribunale di Venezia, 5 febbraio 2013), ha ritenuto che il soggetto fallito - in persona del curatore - abbia la conoscenza legale dall'evento interruttivo al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, ammettendo, così, dunque che dalla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento inizia a decorrere per la curatela fallimentare il termine di 3 mesi per procedere alla riassunzione del giudizio, e questo a prescindere dall'avvenuta dichiarazione formale in processo da parte del giudice dell'evento interruttivo.

Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *"il termine per la riassunzione del processo interrotto a causa dell'apertura del fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. F decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cpc dalla data della conoscenza effettiva e legale che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione, con la conseguenza che per il curatore del soggetto il cui fallimento ha determinato l'interruzione del processo il termine per la riassunzione decorre dalla data, necessariamente successiva a quella della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il curatore medesimo ha avuto la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo"* (Cass., 7 marzo 2013, n. 5650).

Questo Giudice, pur conscio dell'orientamento della giurisprudenza di merito che, sebbene rigoroso, appare in linea con il dettato normativo, non può negare la rilevanza della pronuncia della Suprema Corte che ha reso un'interpretazione costituzionalmente orientata.

In tale prospettiva, quindi, il *dies a quo* non può decorrere dalla data di apertura del fallimento, ma dovrà decorrere dalla data in cui il curatore abbia avuto effettiva conoscenza dello specifico processo da interrompere.

E nella specie, non vi è prova dell'intervenuta conoscenza legale del Curatore, peraltro parte assente in questo processo e nemmeno intervenuta, della pendenza del presente processo, momento dal quale dovrà farsi decorrere il termine per la riassunzione del giudizio.

In tale situazione, si ritiene che l'automatismo dell'interruzione previsto dall'art 43 L.F. non esclude che si debba comunque provvedere a dichiarare l'avvenuta interruzione poiché la ricostituzione del contraddittorio (per spontanea costituzione di coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio o di loro citazione in riassunzione) non impedisce il verificarsi dell'interruzione del giudizio consentendo comunque di rimuovere gli effetti processuali della stessa.

PQM

dichiara l'interruzione del processo.

Como, 25.9.2015

Si comunichi

**Il Giudice del lavoro
Marco MANCINI**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*